

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 13.08.2009

Il Segretario Comunale

Oggetto: Iscrizione/variazione anagrafica e certificazione di idoneità dell'alloggio ai fini della richiesta del ricongiungimento familiare da parte di stranieri – Legge n. 94/2009 in vigore dall'8 agosto 2009 - Indirizzi ai fini dell'applicazione della normativa

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 disciplina l' "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- il d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero;
- tale normativa è stata recentemente modificata dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica." (pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O. ed entrata in vigore l'8 agosto 2009), nota come Legge Maroni sulla sicurezza, e introduce importanti novità e disposizioni in materia di immigrazione, contrasto alla criminalità mafiosa, penale e di pubblica sicurezza;
- tra le varie norme contenute all'interno della legge Maroni 94/2009, vi sono anche quelle che modificano la disciplina dell'iscrizione anagrafica e dei possibili accertamenti sulle condizioni igienico sanitarie dell'immobile su cui il richiedente intende fissare la propria residenza (comma 18 dell'art. 1 della legge 94/2009) e quelle che modificano le verifiche da realizzare ai fini delle certificazioni sulle idoneità degli alloggi richieste dagli stranieri per il ricongiungimento dei loro familiari (comma 19 dell'art. 1 della legge 94/2009);
- in particolare, la legge Maroni 94/2009 introduce un nuovo comma all'articolo 1 (sottolineato nel testo qui sotto riportato) della legge sull'ordinamento dell'anagrafe L. 1228/1954 e il nuovo articolo 1 della legge 1228/1954, così modificato, risulta essere il seguente:

"Articolo 1 -

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività."

- e ancora la legge Maroni 94/2009 modifica anche il primo periodo (sottolineato nel testo qui sotto riportato) del comma 3 dell'articolo 29 del d. lgs 286/1998 sul "ricongiungimento familiare" e il nuovo articolo 29 del d. lgs. 286/1998, così modificato, risulta essere il seguente:

"29. Ricongiungimento familiare.

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;*
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;*

Il Segretario Comunale

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute..

I-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

I-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.¹ Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

¹ Prima di tale modifica legislativa, la lett. a) del comma 3 dell'articolo 29 era il seguente: "a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;"

Il Segretario Comunale

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta².

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

- a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
- b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
- c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.”.

Ritenuto quindi necessario,

- alla luce delle varie modifiche introdotte dalla legge Maroni 15 luglio 2009 n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.”(pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O. ed entrata in vigore l'8 agosto 2009, dare alcuni indirizzi ai fini della applicazione di tale normativa affinché i settori si possano occupare più agevolmente di tutti gli aspetti gestionali e procedurali;

E pertanto, prevedere che:

- relativamente alla modifica introdotta all'articolo 1 della legge 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi (che conferisce ai comuni la possibilità, in sede di iscrizione/variazione anagrafica, di verificare le condizioni igienico sanitarie dell'immobile), la richiesta di iscrizione/variazione anagrafica venga accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che l'immobile presso il quale chiede di risiedere è dotato di abitabilità, precisando la data e i protocolli del certificato di abitabilità;
- tali dichiarazioni verranno verificate a campione dal settore competente (settore anagrafe) attraverso il controllo degli atti depositati presso gli altri settori interessati (settore urbanistica ed edilizia privata);
- sempre in relazione a tale nuova indicazione normativa, il settore anagrafe, coadiuvato dal settore urbanistica ed edilizia privata e dal comando di polizia municipale, effettuerà la verifica “in loco” nei casi per i quali si rilevi particolare problematicità in relazione all'alta densità abitativa dell'immobile e/o alla data dell'abitabilità (ovvero che risalga a molti anni fa);

Ritenuto inoltre che:

- relativamente alla modifica introdotta all'articolo 29 comma 3 lett. a primo periodo del d. lgs. 286/1998, per alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, deve intendersi l'alloggio dotato di abitabilità;
- tale requisito deve essere documentato dal richiedente con la specifica descrizione della data e del numero del certificato di abitabilità e. al fine di agevolare le ricerche presso i nostri archivi, copia del certificato potrà essere allegata alla domanda di certificazione di idoneità dell'alloggio;

² Prima di tale modifica legislativa, il comma 8 dell'articolo 29 era il seguente: “8. Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.”

Il Segretario Comunale

- sempre in relazione alla modifica introdotta all'articolo 29 comma 3 lett. a primo periodo del d. lgs. 286/1998, per idoneità abitativa dell'alloggio deve intendersi il rapporto tra il numero delle persone che occuperanno l'alloggio e la superficie di questo secondo i parametri previsti dal primo periodo del punto 2 del Decreto del Ministero per la Sanità 5 luglio 1975 *"Modificazioni alle istruzioni ministeriali 10 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione."* secondo cui: *"2. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi 4 abitanti e mq 10 per ciascuno dei successivi. (...)"*, precisando che per superficie abitabile deve intendersi quanto definito all'articolo 69 del vigente regolamento edilizio quale "spazio di abitazione", ovvero camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo e spazi principali dove si svolge l'attività degli edifici con destinazione non residenziale (uffici, negozi, banche, ecc.) che risultano distinti dagli spazi accessori (ovvero locali integrativi a destinazioni residenziali e non quali studio, sala di lettura, mansarde, verande, tavernette, bagni, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, corridoi ripostigli) e dagli spazi di servizio (ovvero locali di servizio a destinazioni residenziali e non quali centrali termiche, garage, ecc.)³;
- ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del d. lgs. 286/1998, il settore urbanistica ed edilizia privata rilascerà il certificato dopo aver accertato l'esistenza del certificato di abitabilità dell'alloggio e dopo aver verificato il rapporto tra la superficie abitabile dell'alloggio e il numero di occupanti richiesti e/o il numero massimo di occupanti previsti in applicazione del d.m. 05.07.1975 e dell'art. 69 del vigente regolamento edilizio;
- che, ai fini della presentazione della domanda di attestazione di idoneità dell'alloggio, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a. modulo della domanda debitamente compilato, in bollo;
 - b. copia dell'atto di proprietà, contratto registrato di affitto o di comodato;
 - c. carta d'identità o passaporto;
 - d. copia della planimetria catastale dell'alloggio o, in alternativa, planimetria dell'alloggio predisposta da un professionista iscritto all'albo in scala 1:100 o 1:50 e debitamente quotata con indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali e della loro superficie con specifiche indicazioni relative al certificato di abitabilità dell'alloggio (data di rilascio, numero del certificato e di protocollo o, al fine di agevolare le ricerche presso l'archivio, copia dello stesso certificato di abitabilità);
 - e. delega insieme a fotocopia del documento di identità del delegato, nel caso in cui il richiedente non possa consegnare di persona la richiesta di attestazione;
 - f. se sono presenti contestatari, allegare anche la fotocopia del documento di identità del/dei contestatario/ie che tale istanza è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla d.G.c. n. 250 del 20.11.2000 per importo pari a 51,65 euro;

Sentiti i settori competenti e precisamente il settore polizia municipale (Comandante Alberto Baratto), il settore affari generali – servizio anagrafe (responsabile Gianpaolo Rizzi che sostituisce dott.ssa Ilaria Morelli assente per ferie), il settore urbanistica ed edilizia privata (responsabile arch. Fiorenza Dal Zotto) e il segretario generale (dott.ssa Maria Cristiana Cavallari) che hanno partecipato alla conferenza di servizi tenutasi il giorno mercoledì 12 agosto alle ore 12,30 presso l'ufficio del segretario comunale e che hanno espresso parere favorevole su questa proposta di delibera per i rispettivi ambiti di competenza;

Ritenuto inoltre necessario provvedere al più presto all'approvazione di tale atto di indirizzi in quanto la legge Maroni sulla sicurezza risulta entrata in vigore lo scorso 8 agosto ed è pertanto importante fornire fin da subito ai vari settori interessati e coinvolti i criteri che tale amministrazione ritiene più adeguati ai fini della corretta applicazione della normativa sopra richiamata, motivo questo per cui se ne chiede l'immediata esecutività;

Tutto quanto premesso;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

³ Si rinvia in particolare all'articolo 69 "Requisiti degli alloggi" del vigente regolamento edilizio che distingue i vari tipi di locali in spazi di abitazione, spazi accessori e spazi di servizio e che, in ragione della loro diversa accezione, prescrive altezze e caratteristiche diverse.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 13.08.2009

Il Segretario Comunale

Con distinte votazioni, di cui l'ultima per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi;

DELIBERA

- 1. SULL'ISCRIZIONE/VARIAZIONE ANAGRAFICA:** i seguenti indirizzi ai fini dell'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge Maroni 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" all'articolo 1 della legge 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi:
 - 1.1** - la richiesta di iscrizione/variazione anagrafica deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che l'immobile presso il quale chiede di risiedere è dotato di abitabilità precisando la data, il numero e il protocollo del certificato; tali dichiarazioni verranno verificate a campione dal settore competente (settore anagrafe) attraverso il controllo degli atti depositati presso gli altri settori interessati (settore urbanistica ed edilizia privata);
 - 1.2** - il settore anagrafe, coadiuvato dal settore urbanistica ed edilizia privata e/o dal comando di polizia municipale, effettuerà la verifica "in loco" nei casi per i quali si rilevi particolare problematicità in relazione all'alta densità abitativa dell'immobile e/o alla data dell'abitabilità dello stesso (qualora risalga a molti anni fa);
- 2. SULLA CERTIFICAZIONE DELL'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO DEI FAMILIARI:** i seguenti indirizzi ai fini dell'applicazione delle modifiche introdotte dalla legge Maroni 15 luglio 2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" all'articolo 29 comma 3 lett. a primo periodo del d. lgs. 286/1998 sulla certificazione di idoneità dell'alloggio ai fini del ricongiungimento familiare degli stranieri:
 - 2.1** - il settore urbanistica ed edilizia privata rilascerà il certificato dell'idoneità dell'alloggio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 del d. lgs. 286/1998, dopo aver accertato l'esistenza del certificato di abitabilità e dopo aver verificato il rapporto tra la superficie abitabile dell'alloggio e il numero di occupanti richiesti e/o il numero massimo di occupanti previsti in applicazione del d.m. 05.07.1975 e dell'art. 69 del vigente regolamento edilizio;
 - 2.2** - ai fini della presentazione della domanda di attestazione di idoneità dell'alloggio, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a.** modulo della domanda debitamente compilato, in bollo;
 - b.** copia dell'atto di proprietà/contratto registrato di affitto o di comodato;
 - c.** carta d'identità o passaporto;
 - d.** copia della planimetria catastale dell'alloggio o, in alternativa, planimetria dell'alloggio, predisposta da un professionista iscritto all'albo, in scala 1:100 o 1:50 e debitamente quotata con indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali e della loro superficie con specifiche indicazioni relative al certificato di abitabilità dell'alloggio (data di rilascio, numero del certificato e di protocollo o, al fine di agevolare le ricerche presso l'archivio, copia dello stesso certificato di abitabilità);
 - e.** delega insieme a fotocopia del documento di identità del delegato, nel caso in cui il richiedente non possa consegnare di persona la richiesta di attestazione;
 - f.** se sono presenti contestatari, allegare anche la fotocopia del documento di identità del/dei contestatario/i. e che tale istanza è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla d.G.c. n. 250 del 20.11.2000 per importo pari a 51,65 euro;
- 3.** di rendere la presente delibera **immediatamente esecutiva**.